

TAX NEWSLETTER

5/2016

DECRETO LEGGE N. 193/2016 COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

È stato pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016 il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, collegato alla Legge di Bilancio 2017 ed entrato in vigore il 24 ottobre 2016, il quale reca "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Tra le principali novità contenute nel decreto in esame si segnalano le seguenti.

VOLUNTARY DISCLOSURE - BIS

È stata disposta la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (c.d. "*voluntary disclosure*") attraverso cui è possibile regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti dall'estero e le violazioni tributarie commesse fino al 30 settembre 2016. In particolare, è consentito avvalersi della nuova procedura entro il **31 luglio 2017** a condizione che non sia già stata presentata istanza di adesione in precedenza. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni a corredo della stessa possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.

Vengono sostanzialmente confermati i presupposti, le modalità operative, gli effetti e le conseguenze dell'attivazione della procedura, così come previsti dalla precedente versione. Rispetto alla stessa, tuttavia, viene data la possibilità di provvedere spontaneamente alla liquidazione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017; in caso di mancato (o insufficiente) spontaneo versamento, sono previsti particolari meccanismi di determinazione delle somme dovute, con penalizzazione nella riduzione delle sanzioni (o maggiorazioni) rispetto al caso dell'autoliquidazione.

Viene stabilita, inoltre, la possibilità di illustrare analiticamente, nella relazione di accompagnamento all'istanza, le informazioni relative alle attività oggetto della procedura concernenti l'anno 2016 e la frazione di periodo (relativo al 2017) antecedente la presentazione dell'istanza stessa, beneficiando così – fatto salvo il versamento di quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni – dell'esonero dalla compilazione del quadro RW e dei relativi quadri reddituali della dichiarazione.

Per le sole attività oggetto di *voluntary disclosure* il decreto in esame ha ampliato i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015, fissandoli al 31 dicembre 2018. Pertanto le annualità interessate dalla nuova *voluntary disclosure* saranno (tranne che nel caso dei Paesi Black List "*non collaborativi*") quelle ricomprese nel periodo dal 2009 al 2015 ai fini del monitoraggio fiscale (compilazione Quadro RW) e quelle dal 2010 al 2015 ai fini reddituali.

NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA IVA

Il decreto in esame, in sostituzione del vecchio "*spesometro*", introduce due nuovi adempimenti, entrambi con cadenza trimestrale, cui saranno tenuti i soggetti passivi IVA a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- 1) la comunicazione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni; e
- 2) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

La comunicazione di cui al punto 1) prevede l'invio telematico – entro l'ultimo giorno del secondo

mese successivo al trimestre di riferimento – di (i) dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione; (ii) data e numero della fattura; (iii) base imponibile; (iv) aliquota applicata; (v) imposta e (vi) tipologia dell'operazione. I dati saranno comunicati, in forma analitica, secondo modalità da stabilire con apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura comporterà l'applicazione della sanzione di Euro 25, con un massimo di Euro 25.000.

La comunicazione di cui al punto 2) dovrà essere effettuata entro gli stessi termini sopra descritti e dovrà contenere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito), fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione comporterà, invece, l'applicazione di una sanzione da Euro 5.000 a Euro 50.000.

È prevista, inoltre, l'abrogazione dei c.d. "elenchi *Intrastat*" degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute a decorrere dal 1° gennaio 2017, e della comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei Paesi c.d. "*black list*", riferite al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.

Ulteriore novità riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall'anno d'imposta 2017, dovrà essere trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo (resta, invece, fermo il termine di fine febbraio per l'invio della dichiarazione IVA relativa al 2016).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Viene fissato il principio secondo cui la dichiarazione annuale (ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e sostituti d'imposta) è integrabile sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento. Tuttavia, il credito che deriva dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Anche per quanto riguarda la dichiarazione annuale IVA, viene stabilita la possibilità di trasmettere un'integrativa – sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente – entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento. Tuttavia, viene previsto che solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo risulta compensabile e/o scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale, ferma restando la possibilità di chiederne il rimborso in presenza dei requisiti di legge.

NOVITÀ PER I DEPOSITI IVA

A partire dal 1° aprile 2017 sono introdotte nuove regole per le estrazioni, da parte di un soggetto passivo italiano, dei beni di provenienza interna o extra UE dai c.d. "depositi IVA", oggetto di utilizzo e commercializzazione in Italia. In particolare, la nuova norma prevede che l'imposta sia dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che resta solidalmente responsabile dell'imposta stessa. L'autofattura emessa dal soggetto che effettua l'estrazione dei beni sarà, quindi, annotata solo nel registro acquisti.

Il gestore sarà, inoltre, tenuto a specifici obblighi comunicativi con riferimento ai beni estratti dal deposito e alla relativa IVA liquidata, le cui modalità verranno definite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Milano, 7 novembre 2016

StudioBiscozziNobili
Legale ~ Tributario

Associazione Professionale

Corso Europa n. 2
20122 Milano
Tel. 02 76 36 931
Fax 02 78 01 46, 02 76 36 93 45,
02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it
www.biscozzinobili.it
C.F. e P. IVA 12607090151